

REGOLAMENTO REGIONALE 30 luglio 2024, n. 5

“Regolamento regionale sulle procedure per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1032 del 22/07/2024 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

INDICE

- Art. 1. Finalità, ambito applicativo e principi generali.
- Art. 2. Procedure di affidamento dei contratti di lavori in relazione all’importo del contratto.
- Art. 3. Procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture in relazione all’importo del contratto.
- Art. 4. Durata delle procedure.
- Art. 5. L’affidamento diretto.
- Art. 6. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive nelle procedure di affidamento diretto.
- Art. 7. La verifica sul possesso dei requisiti nell’affidamento diretto.
- Art. 8. La procedura negoziata senza bando.
- Art. 9. Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive nelle procedure negoziate senza bando.
- Art. 10. Le indagini di mercato.
- Art. 11. Elenco operatori economici.
- Art. 12. Il principio di rotazione.
- Art. 13. Avviso sui risultati delle procedure di affidamento.
- Art. 14. Le fasi successive all’affidamento.
- Art. 15. La stipula del contratto.
- Art. 16. Clausola di chiusura.

Art. 1

Finalità, ambito applicativo e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vigenti, ai sensi degli artt. 48 e ss. del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”), effettuate dalla Regione Puglia, come articolata nelle strutture amministrative regionali che, in quanto centri di costo, operano autonomamente in qualità di stazioni appaltanti.

2. Il presente regolamento attua i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e gli ulteriori principi generali stabiliti agli articoli da 5 a 11 del Codice, con l'obiettivo di assicurare la massima tempestività e la semplificazione delle procedure di affidamento e l'attuazione dei principi di efficacia, efficienza, economicità, legalità e trasparenza.
3. Con il presente regolamento è definita la disciplina di dettaglio rispetto alle previsioni di cui al Libro II, Parte I, articoli da 48 a 55 e all'All. II.1 del Codice, in relazione:
 - a) all'assetto organizzativo e funzionale della stazione appaltante;
 - b) alla suddivisione in fasce di importo ai fini dell'applicazione del principio di rotazione (art. 49, comma 3, del Codice);
 - c) alle modalità di conduzione delle indagini di mercato;
 - d) ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare un'offerta nelle procedure negoziate.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano:
 - a) i principi e le disposizioni del Codice, se non derogate dalle norme speciali per i contratti sotto-soglia di cui agli artt. da 48 a 54 del medesimo Codice;
 - b) le disposizioni extra-codicistiche applicabili;
 - c) l'All. II.1 al Codice, recante la disciplina di dettaglio relativa a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";
 - d) le disposizioni integrative contenute nel presente regolamento interno;
 - e) il patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali, in attuazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come da ultimo disciplinato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025 di cui alla D.G.R. n. 85 datata 8/2/2023;
 - f) il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia vigente.
5. Nel caso di contratti sotto-soglia per i quali è stata accertata l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, il RUP segue le procedure ordinarie. Ai fini di tale accertamento, in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia europea, si tiene conto, a titolo esemplificativo:
 - a) del luogo dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - b) della prossimità del valore stimato dell'appalto alle soglie di rilevanza europea;
 - c) delle caratteristiche del mercato del settore oggetto dell'appalto.
6. La pregressa partecipazione di operatori di altri Stati membri a procedure di affidamento già espletate, aventi ad oggetto contratti analoghi per oggetto e per importo, costituisce elemento significativo da valutare nell'accertamento della sussistenza dell'interesse transfrontaliero.
7. Per i contratti di importo superiore a 40.000,00 euro, nel caso di dubbio sulla sussistenza del predetto interesse, l'interesse transfrontaliero in relazione all'appalto si ritiene comunque accertato se, all'esito della pubblicazione da parte del RUP di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente per almeno quindici giorni, siano pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori di altri stati membri.
8. Versa in situazione di conflitto di interessi il soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei contratti pubblici e può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ovvero ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
9. Il soggetto che versi in una delle situazioni di conflitti di interessi indicate nel comma 6 è tenuto a darne immediata comunicazione scritta alla stazione appaltante e ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione. La comunicazione è protocollata a cura della stazione appaltante e acquisita agli atti della procedura.
10. Il RUP o il Responsabile della singola fase, ove individuato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice,

deve rendere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi utilizzando l'apposito modello vigente, pubblicato nella pagina web dei dipendenti regionali per l'immediata fruizione. La dichiarazione è protocollata, citata nell'atto di nomina e resta acquisita agli atti della procedura.

11. Il RUP assicura l'attuazione dei principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sottosoglia, limitando gli oneri documentali a carico degli operatori economici alla misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale, al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

Art. 2.

Procedure di affidamento dei contratti di lavori in relazione all'importo del contratto

1. L'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie europee avviene nelle modalità seguenti:
 - a) per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli operatori iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - b) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento;
 - c) per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di scelta del contraente, previa adeguata motivazione.
2. In alternativa all'affidamento diretto di cui alla lett. a), co. 1, del presente articolo, è possibile ricorrere alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) e d) del Codice, al comma 1, lett. b) e c) del presente articolo e alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, purché sia adeguatamente ed espressamente motivata la necessità di ricorrere alle richiamate procedure a causa della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso l'affidamento diretto.
3. E' sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice, in alternativa alla procedura negoziata di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo, nel caso di affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie europee, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice. In tale ipotesi le ragioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice sono indicate sinteticamente nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice.

Art. 3

Procedure di affidamento dei contratti di servizi e forniture in relazione all'importo del contratto

1. L'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee avviene, di regola, con le seguenti modalità:
 - a) per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro: affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, a un operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse che ne comprovino l'idoneità all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuato tra gli iscritti negli elenchi o albi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
 - b) per l'affidamento di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie europee: procedura

negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici di cui agli articoli 10 e 11 del presente Regolamento.

2. In alternativa all'affidamento diretto previsto alla lett. a) del comma 1, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, e alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice purché sia adeguatamente ed espressamente motivata la necessità di ricorrere alle richiamate procedure a causa della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso l'affidamento diretto.
3. In alternativa alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. e) del Codice, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice. In tale ipotesi, nella decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice, sono indicate le ragioni del ricorso alle procedure di scelta del contraente diverse dalla procedura negoziata, in considerazione della particolare difficoltà di reperire l'operatore economico attraverso le modalità di cui alla procedura negoziata.

Art. 4

Durata delle procedure

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:
 - a) nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire;
 - b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo, l'aggiudicazione alla migliore offerta è disposta entro tre mesi dall'invio degli inviti a offrire.
2. I termini di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura, se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali, il RUP può, con proprio atto motivato, prorogare i termini di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo non superiore a tre mesi. Il termine può essere ulteriormente prorogato di tre mesi ove il RUP certifichi, con atto motivato, la sussistenza di situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà o la particolare complessità della procedura, che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

Art. 5

L'affidamento diretto

1. L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'All. I.1. al Codice, consiste "nell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal Codice". In ogni caso, la procedura di affidamento diretto deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 36 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice e all'art. 12 del presente Regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, ai fini dell'affidamento diretto la stazione appaltante può individuare il contraente direttamente oppure previa consultazione di più operatori economici.
3. L'affidamento diretto, anche nel caso di previa consultazione di più operatori economici, non implica l'esperimento di una procedura di gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico e l'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta. La scelta del contraente avviene sulla

- base della valutazione della congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione proposta.
4. Ove la stazione appaltante opti per la consultazione, invia una richiesta di preventivo a due o più operatori economici presenti negli elenchi di cui all'art. 11 del presente regolamento. Il termine per la presentazione dei preventivi non può essere inferiore a 3 giorni naturali e consecutivi, tenuto conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dei preventivi stessi. Il RUP procede autonomamente alla valutazione dei preventivi acquisiti oppure costituisce per la singola procedura un apposito seggio composto da dipendenti della stazione appaltante, in numero massimo di tre. In tal caso, ciascuno dei componenti del seggio rende la dichiarazione relativa alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 1, comma 8, del presente Regolamento. Le dichiarazioni sono protocollate e restano acquisite agli atti del procedimento. In presenza di preventivi di importo ritenuto eccessivamente basso o, comunque, anomalo rispetto alla qualità della prestazione offerta, il RUP richiede spiegazioni, garantendo la massima semplificazione e la rapidità del contraddittorio. Resta esclusa, sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, l'applicazione della c.d. esclusione automatica delle offerte anomale. In ogni caso non è possibile affidare il contratto laddove, per i servizi ad alta intensità di manodopera e per i lavori, il prezzo offerto non appaia sufficiente a garantire i trattamenti minimi inderogabili previsti dai contratti collettivi applicati dall'operatore economico. In alternativa, gli operatori economici da consultare possono essere individuati attraverso gli ordinari motori di ricerca oppure attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.
 5. Ove la stazione appaltante non opti per la consultazione, l'operatore economico cui affidare il lavoro/ il servizio/la fornitura può essere individuato attraverso la comparazione dei listini di mercato ovvero dall'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.
 6. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co 1, lett. a) e b) del Codice, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto, procede con le seguenti modalità:
 - a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul sito internet di riferimento;
 - b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico di presentare un curriculum a corredo del preventivo;
 - c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
 - d) per i lavori, richiede che l'operatore economico sia in possesso di adeguata attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire ovvero fornisca prova di aver eseguito lavori nell'ultimo quinquennio compresi per entità e tipologia nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori (CEL) ovvero attesti il possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 28 dell'All.II.12 al Codice tramite dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
 7. Nel caso di affidamento diretto, la determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice, è adottata successivamente alla individuazione dell'operatore economico affidatario e indica:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) l'assenza di interesse transfrontaliero;
 - c) l'oggetto di affidamento;
 - d) l'importo del contratto;
 - e) i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice;
 - f) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, co. 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala;
 - g) le eventuali opzioni o rinnovi;

- h) i requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - i) gli elementi essenziali del contratto;
 - j) il procedimento seguito per l'individuazione del contraente, a seconda che la scelta sia stata o meno preceduta dalla consultazione di più operatori economici, precisando, in caso di consultazione, la modalità con cui gli operatori economici interpellati sono stati individuati;
 - k) le ragioni della scelta del contraente individuato, con riferimento, tra l'altro, alla rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, a eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
8. Nella determina di affidamento la stazione appaltante dà altresì conto del rispetto del principio di rotazione, come disciplinato all'art. 12 del presente regolamento, e indica il nominativo del RUP, già nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice.
9. Ove la stazione appaltante abbia consultato più operatori economici, decorso il termine fissato per l'eventuale presentazione del preventivo, i nominativi degli operatori economici consultati sono pubblicati sul sito istituzionale.
10. Sulla piattaforma EmPULIA, individuato l'affidatario senza consultazione di operatori economici o all'esito della consultazione nelle modalità di cui ai precedenti commi 2, 4 e 5, la Stazione appaltante deve fare riferimento alla procedura telematica di "affidamento diretto".
11. In alternativa alla piattaforma EmPULIA, la Stazione appaltante, ove intenda avvalersi del MePA, può alternativamente procedere con "ordine di acquisto diretto" (o.d.a.) effettuato direttamente dalla piattaforma, nel quale l'ordine è diretto ai beni presenti in catalogo e la consultazione si realizza attraverso il raffronto tra i prezzi dei beni/servizi presenti, o con "trattativa diretta" con un unico fornitore.

Art. 6

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive nell'affidamento diretto

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella determina di affidamento le ragioni della mancata richiesta, avuto riguardo, tra l'altro:
 - a) alla notoria affidabilità del contraente;
 - b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c) all'esecuzione istantanea del contratto, come nel caso di forniture di beni o prestazioni di breve durata.
3. La garanzia definitiva, quando richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, co. 4, del Codice.

Art. 7

La verifica sul possesso dei requisiti nell'affidamento diretto

1. La verifica sul possesso dei requisiti generali e speciali è effettuata dal RUP, avvalendosi della Struttura di supporto eventualmente costituita, attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe). Dopo la verifica sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, nelle more della stipula del contratto, può procedere ad esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali e, nel caso di mancata stipulazione, è tenuta a provvedere al rimborso a favore dell'affidatario delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante stipula il contratto sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e

di qualificazione richiesti, resa dall'operatore economico affidatario mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice.

3. Nei mesi di giugno e dicembre, la stazione appaltante, nella persona del dirigente, individua un campione pari al 30% degli operatori economici affidatari nel semestre precedente per il complesso dei contratti affidati. Quindi, il RUP di ciascuna procedura effettua la verifica delle dichiarazioni rese. Il campione è individuato mediante sorteggio, con modalità determinate annualmente. Dell'avvenuto controllo a campione, la stazione appaltante dà atto con apposita determinazione dirigenziale, nella quale sono indicate le modalità di effettuazione del sorteggio e gli esiti del controllo.
4. Quando in conseguenza della verifica di cui al comma precedente non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il RUP procede obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento.

Art. 8

La procedura negoziata senza bando.

1. La procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), dell'All. I.1. al Codice, consiste nella procedura di affidamento in cui la stazione appaltante consulta gli operatori economici scelti e negozia le condizioni del contratto.
2. La procedura negoziata senza bando prende avvio con la decisione di contrarre che individua, quale contenuto minimo:
 - a) l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
 - c) l'assenza di interesse transfrontaliero certo del contratto oggetto di affidamento;
 - d) i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, ai sensi dell'art. 58 del Codice;
 - e) in caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, le ragioni della mancata suddivisione che, a titolo meramente esemplificativo, possono risiedere nell'importo economicamente esiguo dell'affidamento o nell'obiettivo di creare rilevanti economie di scala;
 - f) l'importo stimato dell'affidamento, basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti della procedura;
 - g) ove si intenda effettuare una selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri stabiliti per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - h) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - i) la motivazione in ordine all'eventuale deroga al principio di rotazione;
 - j) la motivazione in ordine alla eventuale richiesta della garanzia provvisoria e all'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.
3. Nella procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, con la precisazione che sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'All. I.1 del Codice;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura

- tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti di appalto integrato;
 - e) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- a) trova applicazione l'art. 108 del Codice;
 - b) il RUP propone all'organo competente a disporre l'aggiudicazione la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del Codice;
 - c) ai sensi dell'art. 51 del Codice, il RUP può partecipare alla commissione giudicatrice, anche in qualità di presidente. I componenti la commissione giudicatrice rendono obbligatoriamente la dichiarazione vigente sulla insussistenza di cause ostative alla nomina quale componente di commissione pubblicato nella pagina web dei dipendenti regionali per l'immediata fruizione. Tali dichiarazioni devono essere protocollate e restano acquisite agli atti della procedura.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, il RUP:
- a) propone all'organo competente a disporre l'aggiudicazione la nomina del seggio di gara, composto da almeno tre componenti individuati tra il personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93, co. 5, del Codice;
 - b) per i soli contratti di appalto di lavori o servizi, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
 - c) tenuto conto delle caratteristiche del contratto, indica il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'All. II.2 del Codice;
 - d) in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. Il termine di presentazione dell'offerta non può essere inferiore a sette nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso o a dieci giorni nel caso di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In ogni caso, il RUP stabilisce i termini di presentazione dell'offerta tenendo conto della complessità dell'affidamento e del tempo necessario per la preparazione dell'offerta stessa.
7. Il RUP, avvalendosi della Struttura di supporto eventualmente preposta, o il responsabile di fase ove nominato, procede alla verifica dei requisiti attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (Fvoe) e, solo ad esito dei lavori della Commissione nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, propone alla stazione appaltante l'affidamento del contratto.

Art. 9

Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive nelle procedure negoziate senza bando

1. Nelle procedure negoziate senza bando la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e delle specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze, da indicare nella decisione di contrarre. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella determina di affidamento le ragioni della mancata richiesta, avuto riguardo, tra l'altro:
 - a) alla notoria affidabilità del contraente;
 - b) all'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c) all'esecuzione istantanea del contratto, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso di forniture di beni o prestazioni di breve durata.

3. Quando richiesta, la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Art. 10 **Le indagini di mercato**

1. L'indagine di mercato è una modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, da svolgersi attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata.
2. La durata della pubblicazione dell'avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo non inferiore a quindici giorni, salvo che ricorrano motivate ragioni di urgenza che giustificano la riduzione del termine a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da invitare alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.
4. Scaduti i termini della pubblicazione, il RUP procede con l'invio di un invito a presentare un'offerta rivolto a tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, ovvero soltanto a una parte di questi, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice.
5. Se la stazione appaltante intende limitare il numero di operatori economici da invitare, deve indicare nella determina di indizione della procedura e nell'avviso di indagine di mercato, alternativamente:
 - a) il numero massimo di operatori che selezionerà per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura non è consentito il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse;
 - b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non siano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. a), il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 - a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
 - b) maggiore rating reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
 - c) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
7. Nelle ipotesi in cui l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, la stazione appaltante procede secondo le seguenti modalità:
 - a) pubblica un avviso di indagine di mercato, di regola, per almeno quindici giorni sul sito istituzionale e nelle modalità e nei tempi stabiliti sulle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate;
 - b) invia l'invito a tutti i candidati che abbiano manifestato l'interesse nei termini stabiliti nell'avviso e abbiano auto-dichiarato il possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione e il contraente uscente nella precedente procedura potrà partecipare e presentare l'offerta.

8. Decorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante pubblica sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati.
9. I risultati delle indagini di mercato sono formalizzati dalla stazione appaltante nella decisione di contrarre, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
10. E' esclusa l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

Art. 11

Elenco di operatori economici

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, tramite ricorso agli elenchi appositamente costituiti, selezionandoli dall'Albo dei fornitori online di EmPULIA o del MePA.
2. L'invio di un invito a presentare un'offerta può essere rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica di riferimento, ovvero soltanto a una parte di questi, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero non inferiore a quelli previsti dall'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e) del Codice e richiamato agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
3. Se la stazione appaltante intende limitare il numero di operatori economici da invitare, procede a indicare nella determina di indizione della procedura, alternativamente:
 - a) il numero massimo di operatori da selezionare per il successivo invito e i relativi criteri, che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettosi dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
 - b) le situazioni particolari che impediscono l'utilizzo del criterio di scelta di cui alla lett. a) e, quindi, la necessità di ricorrere al sorteggio o ad altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, rendendo tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio e adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati per l'invito non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lett. a), il RUP può individuare, tra gli altri, i seguenti criteri:
 - a) complessiva esperienza maturata dall'operatore economico nella corretta esecuzione di contratti identici o analoghi per contenuto e importo nell'ultimo triennio;
 - b) maggiore rating reputazionale, una volta reso operativo dall'ANAC ai sensi dell'art. 109 del Codice;
 - c) assenza di annotazioni sul Casellario informatico presso l'ANAC.
5. Decorso il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante pubblica sul sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati.
6. E' in ogni caso esclusa l'applicazione della "inversione procedimentale" di cui all'art. 107, comma 3, del Codice.

Art. 12

Il principio di rotazione

1. Il principio di rotazione, fatti salvi i casi di non applicazione e di deroga all'applicazione del principio di cui ai commi 6 e 10 del presente articolo, comporta il divieto di affidamento o di aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due contratti consecutivi abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In ogni caso, deve essere valutato con particolare rigore anche l'eventuale affidamento al contraente precedente a quello uscente.

2. Nell'affidamento diretto l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di affidamento al contraente uscente, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, salve le ipotesi di deroga di cui al comma 10. Nelle ipotesi in cui l'affidamento diretto è preceduto dalla consultazione di più operatori economici, il precedente affidatario non è coinvolto nella consultazione.
3. Nelle procedure negoziate, l'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di invitare l'operatore economico che abbia conseguito la precedente aggiudicazione. Il divieto non è esteso agli operatori economici che erano stati invitati alla precedente procedura negoziata, senza però conseguire l'aggiudicazione. Il principio non si applica quando il secondo affidamento è effettuato all'esito di procedure negoziate di tipo aperto, in cui non sono previsti limiti al numero degli operatori economici da invitare in seguito ad indagine di mercato. Il principio si applica sempre quando la procedura negoziata è effettuata attraverso elenchi o albi, anche ove non sia previsto un criterio ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare.
4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere elusa mediante ricorso a:
 - a) arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - b) ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - c) alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
5. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione negli affidamenti aventi ad oggetto più prestazioni, i due successivi affidamenti non devono necessariamente essere identici tra di loro; nel caso di affidamenti non identici, ai fini dell'applicazione del principio, si considerano le prestazioni principali oggetto di ciascun affidamento.
6. Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso di "sostanziale alterità qualitativa" delle prestazioni oggetto dei successivi affidamenti, ovvero di diversa natura delle prestazioni oggetto dei due affidamenti successivi e consecutivi.
7. Il principio di rotazione si applica quando l'appalto oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico di quello precedente. Per effettuare tale verifica, si fa riferimento al Sistema di classificazione Unico per gli appalti pubblici per la descrizione dell'oggetto degli appalti, che ha dato origine al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (c.d. CPV) approvato con REG. (CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007, considerando il livello del CPV corrispondente "classi" (indicato dalle prime quattro cifre del codice - XXXX0000-Y).
8. Il principio di rotazione si applica quando due contratti consecutivi rientrano nella stessa fascia di importo. A tal fine, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, sono stabilite le seguenti fasce in base al valore economico:
 - a) per i servizi e le forniture
 - fino a 5.000,00 euro;
 - da 5.001,00 euro fino a 39.999,00 euro;
 - da 40.000,00 euro fino a 139.999,00 euro;
 - da 140.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;
 - per i servizi sociali e assimilati di cui all'All. XIV alla direttiva 2014/24/UE: fino a 500.000,00 euro e da 500.001,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea;
 - b) per i lavori:
 - da 5.001,00 euro fino a 99.999,99 euro;
 - da 100.000,00 euro fino a 499.999,99 euro;
 - da 500.000,00 euro fino a 1.499.999,99 euro;
 - da 1.500.000,00 euro fino a € 2.499.999,99 euro;
 - da 2.500.000,00 euro fino a € 3.499.999,99 euro;
 - da 3.500.000,00 euro fino alla soglia di rilevanza europea.
9. Tutti gli importi che precedono sono riferiti all'importo stimato dell'appalto, come calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice.
10. Il principio di rotazione può essere derogato e, pertanto, il contraente uscente può essere individuato quale affidatario diretto o essere invitato nella procedura negoziata, nei seguenti casi aventi carattere

tassativo:

- a) contratti di importo inferiore a 5.000,00 euro, con la precisazione che restano vietati sia l'artificioso frazionamento dell'affidamento per condurlo al di sotto della predetta soglia che la reiterazione dell'affidamento allo stesso operatore economico;
 - b) per i contratti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, alla effettiva assenza di alternative e alla accurata esecuzione del precedente contratto, con la precisazione che tali condizioni non sono alternative, ma devono sussistere contemporaneamente. Il RUP fornisce adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate.
11. Esulano dall'applicazione del principio di rotazione le fattispecie nelle quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza e ammette forme di affidamento diretto; tra queste si individuano le seguenti fattispecie: 1) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice; 2) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice; 3) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice; 4) urgenza estrema ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, tale per cui i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.

Art. 13

Avviso sui risultati delle procedure di affidamento

1. Il RUP, all'esito dell'affidamento, pubblica l'avviso sui risultati della procedure sul sito istituzionale della stazione appaltante. L'avviso indica:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) nel caso di procedure negoziate di cui all'art. 50 comma 1, lett. c), d) ed e), il nominativo dei soggetti invitati;
 - c) l'operatore economico individuato come contraente.

Art. 14

Le fasi successive all'affidamento

1. Per i contratti di cui all'art. 5 di importo superiore a € 40.000 e per i contratti di cui all'art. 8, la stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'affidamento nelle modalità di cui all'art. 15.
2. Dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti e prima della stipula, la stazione appaltante può procedere ad esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
3. Ai sensi dell'All. I.4 al Codice, non trova applicazione l'imposta di bollo per importi contrattuali inferiori a 40.000,00 euro, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Art. 15

La stipula del contratto

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 18 del Codice, la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico

estimativo, richiamati nell'invito nel caso di procedura negoziata, fanno parte integrante del contratto.

2. Nel caso di O.D.A sul MePA per i contratti affidati ai sensi dell'art. 5, il contratto è perfezionato nel momento in cui l'ordine è sottoscritto digitalmente dal punto ordinante ricaricato sul portale MePA.

Art. 16
Clausola di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme del Codice e dei relativi allegati.
2. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 luglio 2024

EMILIANO